



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 90/14
Lussemburgo, 1° luglio 2014

Sentenza nella causa C-573/12
Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten

Il regime di sostegno svedese che favorisce la produzione di energia verde sul territorio nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione

Gli Stati membri non sono tenuti a sostenere, in altri Stati dell'Unione, la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili

La direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia verde¹ consente agli Stati membri di sostenere la produzione dell'energia verde. Essa precisa che gli Stati membri che concedono ai produttori non sono tenuti a sostenere l'uso dell'energia verde prodotta in un altro Stato membro.

In Svezia, gli impianti di produzione di elettricità verde situati sul territorio nazionale possono ottenere l'attribuzione dei certificati di elettricità. Questi ultimi possono essere successivamente venduti a fornitori di elettricità o a taluni utenti, che, a pena di dover pagare un diritto specifico, sono obbligati a detenere una quota dei certificati corrispondenti ad una quota parte del totale delle loro forniture o del loro consumo di elettricità. La vendita di tali certificati consente ai produttori di elettricità verde di beneficiare di introiti supplementari che vengono a completare quelli derivanti dalla vendita dell'elettricità. Quindi, il maggior costo collegato alla produzione di elettricità verde—il cui costo di produzione è sempre più elevato di quello dell'elettricità prodotta a partire da fonti non rinnovabili—viene sopportato dai fornitori e dai consumatori.

La società Ålands Vindkraft ha chiesto alle autorità svedesi di attribuirle certificati di elettricità per il suo parco eolico situato in Finlandia nell'arcipelago delle isole Åland. La domanda è stata respinta con il motivo che soltanto i gestori di impianti di produzione situati in Svezia potevano ottenere la concessione dei certificati.

La Ålands Vindkraft ha impugnato la decisione amministrativa dinanzi ai giudici svedesi, facendo valere che il principio di libera circolazione delle merci ostava al regime svedese dei certificati di elettricità. Secondo tale società, detto regime comporta che circa il 18% del mercato svedese del consumo di elettricità è riservato ai produttori di elettricità verde situati in Svezia, a discapito delle importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri.

Adito per dirimere la controversia, il förvaltningsrätten i Linköping (tribunale amministrativo di Linköping, Svezia) chiede alla Corte di giustizia se il regime svedese dei certificati di elettricità sia conforme al diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata, in primo luogo, che il regime svedese dei certificati verdi è un regime di sostegno rientrante nell'ambito d'applicazione della direttiva in quanto sostiene la produzione dell'elettricità verde. La Corte ricorda che la direttiva non impone agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno di estenderne il beneficio all'elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro. Di conseguenza, **il regime di sostegno svedese è compatibile con la direttiva.**

In secondo luogo, la Corte osserva che questo regime di sostegno **può ostacolare l'importazione di elettricità proveniente da altri Stati membri**, in particolare l'elettricità verde. Da una parte, i

¹ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

fornitori e gli utenti sono tenuti ad acquistare certificati per l'ammontare dell'elettricità che essi importano se vogliono evitare di dover pagare un diritto specifico. D'altra parte, la facoltà dei produttori di elettricità verde d'origine svedese di vendere i certificati unitamente all'elettricità che essi producono è idonea a favorire l'avvio di trattative, nonché la concretizzazione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di elettricità nazionale ai fornitori o agli utenti dell'elettricità. Ne consegue che **tale regime costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci.**

Tuttavia, la Corte considera che **detta restrizione è giustificata dall'obiettivo di interesse generale consistente nel promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili** al fine di proteggere l'ambiente e combattere i cambiamenti climatici. Essa riconosce che, ai fini della realizzazione dell'obiettivo perseguito, è giustificato che le misure che favoriscono la transizione verso l'energia verde siano rivolte allo stadio della produzione piuttosto che a quello del consumo. Del pari, la Corte ammette che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la Svezia ha potuto legittimamente considerare che, a questi stessi scopi, il beneficio del regime nazionale di sostegno dovesse essere limitato alla sola produzione nazionale di elettricità verde. La Corte sottolinea in particolare che tale regime di sostegno è necessario per favorire, in una prospettiva di lungo periodo, gli investimenti nell'energia verde.

Di conseguenza, la Corte giudica che **il regime di sostegno svedese è conforme al principio di libera circolazione delle merci.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106